

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE,  
MARGHERI e CISBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1990

### Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate

ONOREVOLI SENATORI. - La enorme diffusione degli animali tenuti presso le famiglie richiede una normazione specifica che abbia quali scopi principali, da un lato, l'osservanza di precise norme igienico-sanitarie e di sicurezza e, dall'altro, la garanzia di condizioni protettive degli animali medesimi.

Occorre, in primo luogo, stabilire la differenza che intercorre tra gli animali destinati all'allevamento e all'alimentazione umana e gli animali d'affezione, o familiari. I primi sono definibili anche come animali da reddito, mentre i secondi appartengono a specie normalmente allevate, nutrite e detenute a scopo di diletto e di compagnia.

A ciò consegue che i mangimi per animali d'affezione abbiano finalità diversa da quelli per animali da reddito, in quanto sono volti ad assicurare un normale equilibrio nutrizionale e a garantire l'osservanza delle regole generali di igiene alimentare. Non vi deve quindi essere confusione tra i cibi degli animali d'affezione e quelli per gli animali da reddito. Ciò soprattutto in ragione del fatto che i proprietari di animali familiari possono essere scarsamente informati sulla fisiologia della nutrizione e che, ovviamente, il destinatario del mangime (l'animale) non è in grado di scegliere.

Non vi deve nemmeno essere confusione tra i cibi per l'uomo e quelli per gli animali familiari, mentre talune disposizioni vigen-

ti, nonchè alcune interpretazioni date dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato lasciano intendere che nei medesimi locali degli esercizi commerciali possano essere posti in vendita alimenti per l'uomo e per l'animale.

A parere dei proponenti è necessario favorire una rete specializzata di esercizi per tutto quanto attiene agli animali di affezione (mangini, altre attrezzature e prodotti, allevamento, addestramento, toelettatura); esercizi che devono essere sottoposti ad un regime uniforme quanto alle autorizzazioni, alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, alle garanzie di protezione degli animali.

A tal fine i presentatori del presente disegno di legge ritengono necessario che l'esercizio di questa attività richieda il superamento di un esame su materie specifiche presso le Camere di commercio.

Questione di particolare rilievo è costituita dall'importazione degli animali familiari, che oggi avviene spesso al di fuori di ogni controllo con grave danno agli animali medesimi e allo stato igienico-sanitario del paese. L'articolo 6 prevede l'emanazione di precisi regolamenti in proposito.

L'approvazione di questo disegno di legge, oltrechè colmare una lacuna legislativa, sarà una conferma dell'evoluzione culturale del paese.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge concerne il commercio e l'importazione degli animali d'affezione e le attività collegate.

2. Sono attività collegate l'allevamento, l'addestramento e la toelettatura degli animali d'affezione, nonché il commercio dei mangimi, delle attrezzature e dei prodotti vari ad essi destinati.

3. Restano ferme le disposizioni della legge 12 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'iscrizione al registro esercenti il commercio e le autorizzazioni amministrative necessarie, in via generale, per l'esercizio del commercio.

4. Restano ferme le norme igienico-sanitarie vigenti in materia.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) animali d'affezione: cani, gatti, uccelli da gabbia, piccioni viaggiatori, pesci da acquario, roditori, tartarughe, e ogni altro animale appartenente a specie abitualmente allevate, nutrite e detenute a scopo non di allevamento per il lavoro o l'alimentazione umana, ma di diletto e compagnia;

b) mangimi: i mangimi destinati all'alimentazione degli animali di cui alla lettera a), appartenenti a tutte le categorie merceologiche di cui alle leggi 15 febbraio 1963, n. 281, e 8 marzo 1968, n. 389;

c) attrezzature: gli equipaggiamenti necessari o utili alla convivenza dell'animale con l'uomo;

d) prodotti vari: disinfestanti, disinfettanti, antiparassitari, integratori polivitaminici o specifici, sali minerali. Tali prodotti costituiscono presidi medici per animali.

#### Art. 3.

*(Autorizzazione al commercio  
e attività collegate)*

1. Le attività di cui all'articolo 1 possono essere esercitate solo previo nulla osta dell'autorità veterinaria competente per territorio.

2. Le unità sanitarie locali tengono un registro delle autorizzazioni rilasciate nel territorio di competenza.

3. Il commercio di animali d'affezione e le attività collegate possono essere esercitate da chi abbia superato, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, un apposito esame. Sono materie d'esame: merceologia, etologia, veterinaria, legislazione.

#### Art. 4.

*(Regime dei locali)*

1. È estesa ai locali nei quali si esercitano il commercio di animali d'affezione e le attività ad esso collegate la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

2. I mangimi per animali d'affezione possono essere posti in vendita:

a) in negozi specializzati e muniti di particolare autorizzazione,;

b) in locali espressamente organizzati e muniti di particolare autorizzazione, all'interno di negozi che trattano prodotti destinati all'alimentazione umana, o di centri di grande distribuzione.

3. La particolare autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 viene rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

## Art. 5.

*(Allevamento)*

1. L'allevamento di animali d'affezione può essere esercitato solo in locali o impianti adeguati dal punto di vista igienico-sanitario, previo nulla osta della autorità sanitaria competente per territorio.

2. Gli allevatori che esercitano il commercio di animali d'affezione o attività collegate, devono essere in possesso delle relative autorizzazioni.

## Art. 6.

*(Importazione)*

1. Gli animali d'affezione sono sottoposti alla normativa di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

2. Il Ministro della sanità emana, con proprio decreto, disposizioni di attuazione nella materia di cui al comma 1, con particolare riferimento al periodo di osservazione sanitaria e ai limiti minimi di età degli animali d'affezione introdotti in Italia.

3. L'importazione avviene previo nulla osta dell'autorità veterinaria della regione competente per territorio, che la annota in un apposito registro.

## Art. 7.

*(Norme transitorie)*

1. I soggetti che esercitano il commercio degli animali d'affezione o attività collegate devono adeguarsi entro due anni alle disposizioni di cui alla presente legge.

## Art. 8.

*(Sanzioni)*

1. Chi non osserva le norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni.

2. La recidiva nella trasgressione di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. Chi non osserva le norme di cui all'articolo 6 è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.

4. La recidiva nella trasgressione di cui al comma 3 comporta la revoca dell'autorizzazione all'importazione.